



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, SALVINI, CALDEROLI, CANDIANI, STEFANI, SOLINAS, BORGONZONI, BORGHESI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2018

Abrogazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge sulla «*spending review 2*» (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), all'articolo 14, commi 14 e 15, reca disposizioni concernenti il transito degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

In particolare, il comma 14 prevede per il personale docente titolare delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale), il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto. Il transito è affettuato con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Tutto questo personale manterrebbe il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Un aspetto molto importante è che, l'eventualità di non dar seguito a dette disposizioni consentirebbe di non procedere al licenziamento del personale precario ATA, che in questi anni ha svolto egregiamente il proprio compito, in un momento di necessaria contrazione dei costi.

Tutto questo personale manterrebbe il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il presente disegno di legge propone quindi l'abrogazione dei commi 14 e conseguentemente del comma 15, dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella convinzione che la norma che prevede il transito degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale ATA non risolve adeguatamente il problema del personale precario amministrativo e tecnico ed è per di più lesivo della professionalità e della dignità dei docenti e dello stesso funzionamento della scuola, senza generare neppure gli attesi risparmi di costi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 14 e 15 sono abrogati.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per gli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00